### EXECUS S.P.A.



## PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023

#### 1. PREMESSA

La presente procedura è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in merito alle relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore, ai sensi dell'art.6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La procedura è stata approvata in data 29 marzo 2024.

#### Parte I

#### **ASPETTI PROCEDURALI**

- 1. In occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente successiva al rinnovo delle cariche da parte dell'assemblea dei soci, il Consiglio procede a:
- definire i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori o confermare quelli adottati in precedenza (i "Criteri");
- verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di indipendenza, in capo agli amministratori nominati come indipendenti.
- 2. Entro un anno dalla precedente valutazione e, dunque, tendenzialmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere nuovamente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza e all'assenza di relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio degli amministratori indipendenti in base ai Criteri.
- 3. Ciascun candidato amministratore che si qualifichi come indipendente, avuta contezza della propria nomina ad amministratore dell'Emittente dovrà inviare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nella persona del Presidente, una dichiarazione sottoscritta secondo il modello messogli a disposizione dalla società.
- È fatto obbligo a ciascun amministratore indipendente di comunicare al Consiglio di Amministrazione, producendo la documentazione necessaria od opportuna, l'instaurazione di nuove relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori.
- 4. Ferma la documentazione minima di cui al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione, in momento, avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere all'amministratore indipendente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione.
- 5. L'amministratore la cui posizione è oggetto di valutazione ai sensi della presente procedura è tenuto a partecipare alla pertinente adunanza del consiglio di amministrazione, fornendo ogni

opportuna informazione e chiarimento, e ad allontanarsi dal luogo dell'adunanza prima che si proceda alla deliberazione relativa alla propria posizione di amministratore indipendente.

- 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che delle deliberazioni previste dalla presente procedura sia data tempestiva comunicazione al pubblico nelle forme richieste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 7. Ove la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan debba intervenire nell'ambito della cooptazione di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente procedura troverà applicazione mutatis mutandis e la documentazione di cui al precedente paragrafo 3 dovrà essere inviata a seconda dei casi ed in applicazione di quanto previsto dalla statuto della società dal Consiglio di Amministrazione della società medesima o dal proponente.

#### Parte II

# CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

#### **PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Pertanto, richiamando le previsioni dell'articolo 148, comma 3, TUF non sono indipendenti:

- 1) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, cod. civ.;
- 2) il coniuge non legalmente separato, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 3) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (complessivamente, "Soggetti Rilevanti") da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

#### **FATTISPECIE RILEVANTI**

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

a. se è un azionista significativo della Società, dove per "azionista significativo" si intende un soggetto che, direttamene o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che

partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole della Società.

- **b.** Se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
  - (i) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, si considerano società controllate di rilevanza strategica le società il cui fatturato sia superiore al 25% del fatturato consolidato del gruppo a cui appartiene la Società; ovvero
  - (ii) di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "azionista significativo" riportata nella precedente lett. a);
- c. Se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il top management. Ai fini di quanto precede, per top management si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo;
  - (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
  e. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- **f.** Se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- **g.** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini di quanto precede, per "stretti familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.

La valutazione in ordine alla ricorrenza delle menzionate fattispecie, eccezion fatta per quanto indicato alle lettere "c." e "d.", si risolve in un apprezzamento in punto di fatto da parte del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione in ordine alla ricorrenza delle fattispecie indicate alle lettere "c." e "d." richiederà. Oltre all'apprezzamento in punto di fatto in merito, rispettivamente, alla sussistenza di una relazione commerciale, finanziaria o professionale e alla spettanza di una remunerazione aggiuntiva, una puntuale valutazione sul grado di significatività basata su criteri quantitativi e qualitativi, come appresso declinati.

#### CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ

Ai fini di cui alla precedente lettera c) rilevano i seguenti criteri quantitativi:

Sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali,

finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- In caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore interessato e uno o più soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 10% del reddito netto dell'amministratore, come risultante dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- Il 10% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner.

Anche in caso di mancato superamento dei suddetti criteri quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale potrà essere ritenuta "significativa" dal Consiglio di Amministrazione sulla base di **criteri qualitativi** che facciano apparire tale relazione come idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi "significativa" la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali o dell'incidenza che possono avere sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai criteri qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei criteri adottati.

Ai fini di cui alla precedente lettera d) una remunerazione aggiuntiva sarà da ritenersi significativa avuto riguardo, alternativamente, ai seguenti **criteri quantitativi**:

- se comporta per l'amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 50% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- se eccede il 10% del reddito annuo complessivo dell'amministratore, come risultante dell'ultima dichiarazione dei redditi.